



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.ro 5 Reg. Gen.	OGGETTO: Debito fuori bilancio già liquidato, senza la previa deliberazione comunale, a favore di COMES Emma con utilizzo della somma di euro 125.000 accantonata nel Bilancio di previsione - determinazioni.
Data 9/02/2016	

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno NOVE del mese di FEBBRAIO, con inizio alle ore 09:05, presso la Sala Consiliare on. G. Semeraro nella Residenza Municipale, alla prima Convocazione in sessione straordinaria urgente, che è stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione del presente argomento all'o.d.g. risultano:

GUGLIOTTI Giovanni - SINDACO	PRESENTE	ROCHIRA Walter	PRESENTE
CASSANO Annibale	PRESENTE	RUBINO Leonardo.	PRESENTE
D'AMBROSIO Michele	PRESENTE	SCARATI Cosimo	PRESENTE
DE BELLIS Agostino	PRESENTE	TRIA Tommaso	ASSENTE
DESCRIVO Marisa	PRESENTE	TROVISI Carmela	PRESENTE
IGNAZZI Stefano	PRESENTE	TUCCI Simonetta G.	PRESENTE
LORETO Rocco Vito	PRESENTE		
LOSPINUSO Carmelo	PRESENTE		
NARDULLI Carlo	PRESENTE		
PERRONE Vito	PRESENTE		
ROCHIRA Giuseppe Fiore	ASSENTE		

ASSEGNATI 17
IN CARICA 17

PRESENTI 15
ASSENTI 2

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. NARDULLI Carlo, nella sua qualità di PRESIDENTE e dichiara aperta la seduta premettendo che sulla proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Assiste e partecipa il Sig. DE BONIS dr. Paolo Giovanni in qualità di SEGRETARIO GEN.
La seduta è pubblica.

Premesso che con nota prot. n. 1640 del 26/01/2016 i cons. Rocco Loreto, Michele D'Ambrosio, Agostino De Bellis, Stefano Ignazzi, Giuseppe Rochira e Leonardo Rubino chiedevano la convocazione di un consiglio comunale per la discussione di n. 5 proposte di deliberazioni che si elencano:

1. Debiti fuori bilancio già pagati con utilizzo di risorse finanziarie disponibili in bilancio, senza la previa deliberazione comunale – determinazioni;
2. Debiti fuori bilancio già pagati, senza la previa deliberazione comunale, con Determinazioni del responsabile 1^ Area a seguito di pignoramenti effettuati dai creditori – determinazioni;
3. Debito fuori bilancio già liquidato, senza la previa deliberazione comunale, a favore di COMES Emma con utilizzo della somma di euro 125.000 accantonata nel Bilancio di previsione – determinazioni;
4. Debiti fuori bilancio relativi a sentenze e decreti ingiuntivi esecutivi, di cui alla relazione tecnica redatta dal Responsabile della 1^ Area nel mese di dicembre 2015 – determinazioni;
5. Debiti fuori bilancio derivanti dalla Sentenza n. 1251/2015 del tribunale di Lecce, 1^ Sezione civile del 5 marzo 2015 e pubblicata il 9 marzo 2015 - determinazioni.

Vista la proposta di deliberazione di cui al punto 3, allegata al presente atto sotto la lett. A;

Visto il parere dei funzionari interessati all'argomento, già allegato al verbale n. 3 in data odierna sotto la lett. B;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, già allegato al verbale n. 3 sotto la lett. C.

Dato atto che il Presidente del Consiglio comunale dà inizio alla discussione sul punto così come riportato nel resoconto per stenotipia, riportato in allegato B, cui si rimanda per relationem

.....omissis.....

Terminata la discussione, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione.

Si dà atto che prima della votazione esce il cons. Loreto. Presenti 14. Assenti 3.

Il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

presenti:	14
Assenti:	3
Astenuti:	---
Favorevoli:	4 (D'Ambrosio, De Bellis, Ignazzi e Rubino)
Contrari:	10

Il Consiglio Comunale

respinge la proposta di deliberazione.

**Proposta di delibera del Consiglio comunale
relativa al 3^a punto dell'odg**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il **Comune di Castellaneta** è stato **condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2233 del 31 ottobre 1991** quale **responsabile civile del crollo del 7 febbraio 1985** che causò la morte di 34 persone. In virtù di tale sentenza (definitiva e non modificabile) **il Comune è tenuto al pagamento dei risarcimenti ai parenti delle vittime** (in solido con gli altri condannati);
- tale **debito, reso certo dalla sentenza definitiva della Cassazione penale nel 1991, diveniva liquido ed esigibile nel 2003**, allorquando il **Tribunale di Taranto con sentenza n. 428/2003** quantificava i predetti risarcimenti all'incirca in **9 milioni di euro**;
- successivamente il Comune incassava e vincolava la somma di euro 125 mila, destinata al soddisfo degli aventi diritto al risarcimento;
- i **parenti delle vittime proponevano al Comune una transazione per un importo all'incirca di cinque milioni di euro**.
Considerata la **disponibilità presso l'eredità giacente di uno degli altri condannati di un milione e mezzo di euro**, nonché altre somme ricavabili dalla vendita di diversi beni pignorati a un altro soggetto condannato, **l'accoglimento di tale proposta avrebbe allora comportato per il Comune un esborso effettivo inferiore ai 3 milioni di euro**;
- rigettando tali più che ragionevoli proposte, la **Giunta comunale** allora in carica **decideva** invece la **prosecuzione del giudizio**, dando incarico a legale per l'appello;
- dopo varie vicende (pronuncia di appello, annullamento sentenza di appello e riassunzione del processo), **il 5 marzo 2015 il Tribunale di Lecce ha determinato i risarcimenti dovuti**;
- con decreto del Sindaco n. 78 del 5 ottobre 2015 veniva affidato incarico per l'elaborazione dei relativi calcoli, secondo i quali **i risarcimenti dovuti ammonterebbero** (tra sorte capitale, interessi, devalutazione e rivalutazione) a

euro 18.423.591,64 oltre le spese di registrazione, quantificabili all'incirca in euro 600 mila euro, nonché ulteriori interessi;

- a seguito della **notifica della sentenza del Tribunale civile di Lecce del 5 marzo 2015** alcuni degli aventi diritto ai risarcimenti avviavano azioni esecutive e pignoramenti presso la banca tesoriere, mentre altri sottoscrivevano un atto di intesa per una transazione comprensiva della sola sorte capitale, pari all'incirca a 11 milioni di euro;
- con **delibera della Giunta comunale n. 170 del 30 novembre 2015**, pur in **assenza di un atto formale di transazione**, è stato disposto l'**utilizzo della citata somma di euro 125 mila**, successivamente erogata con determina del responsabile della I Area n. 253 del 7 dicembre 2015, munita di visto di regolarità contabile;
- l'**erogazione della suddetta somma di euro 125 mila**, afferendo in ogni caso a un **debito fuori bilancio**, soggiace alla **disciplina dell'art. 194 del TUEL** (decreto legislativo n. 267 del 200), che prescrive il **preventivo riconoscimento da parte del Consiglio comunale e la successiva trasmissione alla Corte dei Conti**;
- come esplicitato dalla Corte dei Conti Campania con parere n. 236/2015 **non è possibile pagare un debito fuori bilancio senza una previa delibera consiliare che ne riconosca la legittimità**, anche quando l'ente abbia allocato in bilancio le risorse necessarie a saldare tale debito e anche qualora un ritardo nel procedimento ne causi un danno all'ente stesso;
- in base a tale parere **in caso di pagamento del debito senza la preventiva delibera consiliare, il rapporto obbligatorio intercorre tra il creditore e il soggetto o i soggetti che hanno autorizzato la transazione, su cui ricade la conseguente responsabilità**;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità;

DELIBERA

di trasmettere alla Procura regionale della Corte dei Conti di Bari la delibera di Giunta n. 170 del 30 novembre 2015 e la determina del responsabile della Prima Area n. 253 del 7 dicembre 2015, per le eventuali valutazioni di competenza



B

Punto nr 3 all'ordine del giorno:

Debito fuori bilancio già liquidato senza la previa deliberazione comunale a favore di Comes Emma, con utilizzo delle somme di € 125.000 accantonate nel bilancio di previsione. Determinazioni.

PRESIDENTE

Prego Consigliere Rubino.

Consigliere Leonardo RUBINO

Il Comune di Castellana Grotte è stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 31 ottobre 1991, quale responsabile civile del crollo del 7 febbraio 1985, che causò la morte di 34 persone.

In virtù di tale sentenza definitiva e non modificabile, il Comune è tenuto al pagamento dei risarcimenti ai parenti delle vittime in solido, con gli altri condannati.

Tale debito, reso certo dalla sentenza definitiva della Cassazione penale nel '91, diveniva liquido ed esigibile nel 2003, allorquando il Tribunale di Taranto, con sentenza nr 428/2003 quantificava i predetti risarcimenti all'incirca in € 9.000.000.

Successivamente, il Comune incassava e vincolava la somma di € 125.000 destinata al soddisfo degli aventi diritto al risarcimento.

I parenti delle vittime proponevano al Comune una transazione per un importo all'incirca di € 5.000.000.

Considerata la disponibilità presso l'eredità giacente di uno dei condannati di un milione e mezzo di euro, nonché altre somme ricavabili dalla vendita di diversi beni pignorati a un altro soggetto condannato, l'accoglimento di tale proposta avrebbe allora comportato per il Comune un esborso effettivo inferiore ai € 3.000.000, rigettando tali più che ragionevoli proposte alla Giunta Comunale allora in carica decideva, invece, la prosecuzione del giudizio, dando incarico al legale per l'appello.

Dopo varie vicende, pronunce di appello, annullamento sentenze di appello e riassunzione del processo, il 5 marzo 2015 il Tribunale di Lecce ha determinato i risarcimenti dovuti, che aiaggirano intorno ai € 20.000.000.

Con decreto del Sindaco nr 78 del 5.10.2015 veniva affidato incarico per l'elaborazione dei relativi calcoli secondo i quali i risarcimenti dovuti ammonterebbero, tra sorte capitale, interesse, le valutazioni e rivalutazioni, a € 18.423.591,64, oltre le spese di registrazione quantificabili all'incirca in € 600.000, nonché ulteriori interessi fino al soddisfo.

A seguito della notifica della sentenza il Tribunale di Lecce, del 5 marzo 2015, alcuni degli aventi diritto ai risarcimenti, avviarono un'azione esecutiva e pignoramenti presso la banca tesoriere, mentre altri sottoscrivevano un atto di intesa per una transazione comprensiva della sola sorte capitale, pari all'incirca a € 11.000.000.

Con delibera della Giunta Comunale nr 170 del 30.11.2015, pur in assenza di un atto formale di transazione, è stato disposto l'utilizzo della citata somma di € 125.000 successivamente erogata con determina del responsabile della prima area nr 253 del 7 dicembre 2015, munita di visto di regolarità contabile.

L'erogazione della suddetta somma di € 125.000 afferendo in ogni caso a un debito fuori bilancio soggiace alla disciplina dell'art. 194 del Testo Unico enti locali, D. Lgs. nr 267/2000, che prescrive il



preventivo riconoscimento da parte del Consiglio Comunale e la successiva trasmissione alla Corte dei Conti.

Come esplicitato dalla Corte dei Conti campana, con parere nr 236/2015, non è possibile pagare un debito fuori bilancio senza una previa deliberazione consiliare che ne riconosca la legittimità, anche quando l'ente abbia allocato in bilancio le risorse necessarie a saldare tale debito e anche qualora un ritardo nel procedimento ne causi un danno all'ente stesso.

In base a tale parere, in caso di pagamento del debito, senza la preventiva delibera consiliare, il rapporto obbligatorio intercorre tra il creditore e il soggetto o i soggetti che hanno autorizzato la transazione su cui ricade la conseguente responsabilità.

Questo è il testo con la proposta di trasmetterla alla Procura Regionale della Corte dei Conti, la delibera nr 170 e la determina del responsabile della prima area, nr 253 del 7 dicembre.

Su questo, i dirigenti hanno confermato che praticamente non si è di fronte ad un atto formale di transazione, ma la delibera 170 della Giunta Comunale è esecutiva di un accordo intercorso tra le parti in sede di giudizio di esecuzione mobiliare, avanti al giudice dell'esecuzione, nell'udienza del 5.11.

Dove sta il problema? Come si è detto, sarò sintetico, ed era rimarcato in una determina che ho letto del dirigente della prima area, anche in caso di sentenza esecutiva, in quel caso il riconoscimento non attiene alla valutazione sulla sussistenza del debito, perché è stato sancito con una pronuncia non modificabile, di un organismo giurisdizionale.

Si tratta, invece, di passare necessariamente in Consiglio Comunale per completare la procedura. In questo caso, c'erano anche i fondi disponibili, quindi c'erano tutte le condizioni per un passaggio in Consiglio Comunale prima di procedere al pagamento.

Ciò non è avvenuto e quindi questo è stato fatto in violazione delle regole sulla contabilità. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Prego Consigliere Perrone.

Consigliere Vito PERRONE

Per avere più contezza rispetto all'atto proposto. Una domanda al Consigliere Rubino, giusto per fare poi delle valutazioni. Nelle premesse, Consigliere, diceva che i parenti delle vittime del crollo proponevano al comune di Castellana Grotte una transazione per un importo all'incirca di 5milioni di euro.

In ordine a questa affermazione può aggiungere cortesemente la data e il numero di protocollo della proposta?

E poi, mi dice quando la Giunta avrebbe rigettato questa proposta. Grazie.

Lei dice, che la Giunta ha rigettato la proposta. In ordine al diniego o al rigetto di questa proposta, vorrei sapere l'atto di Giunta, cortesemente, e poi il numero di protocollo e la data. Grazie.

Consigliere Leonardo RUBINO

La nota non ce l'ho qua, però l'atto lo posso esibire successivamente, è un documento dei parenti, con il quale loro fanno questa affermazione. Io ho preso i dati da quel documento.

L'atto di Giunta a cui mi riferisco, è un rigetto, implicito nella decisione di proseguire il giudizio di affidare incarico al legale per l'appello.

PRESIDENTE

Tu pensi che la delibera di diniego e il fatto che la Giunta ha dato corso all'appello.



Voci in aula

Consigliere Leonardo RUBINO

C'erano stati dei contatti con la Cassa Depositi e Prestiti, con il Ministero dell'Interno.

Persone assenti, che hanno proceduto a tutta questa e c'è una documentazione su tutti questi passaggi, che poi non si sono completati e si è invece deciso di procedere con l'appello.

Quindi, non è stata considerata la proposta che i parenti avevano fatto.

Voci in aula

Consigliere Vito PERRONE

La proposta di transazione deve avere... Ho detto, sono disponibile al confronto, un confronto chiaro, trasparente e poi, tra l'altro, costruttivo.

Lei deve dare, Consigliere Rubino, degli elementi certi, perché poi dire che ha rigettato la Giunta Comunale, mi ricollego a quello che dice il Sindaco, non si vuole costruire, si vuole fare demagogia. Si vuole fare strumentalizzazione su un tema delicato, che penso l'Amministrazione Gugliotti non ha responsabilità, perché la sentenza non è il frutto di Amministrazione o malagestio.

Allora, trovate, da parte di questa Amministrazione, lo ribadisco, la disponibilità a discutere e ad affrontare le questioni, nell'interesse generale della comunità amministrata di Castellaneta. Punto. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere.

Consigliere Leonardo RUBINO

Mi consente, il Presidente, una precisazione? L'oggetto di questa cosa, oltre alla ricostruzione storica che è stata fatta sulla base di documenti, Consigliere Perrone, lo assicuro, e non sulla base di supposizioni o di sentiti dire, perché ci sono dei documenti dei parenti delle vittime, delle valutazioni fatte all'epoca dal dirigente del servizio ragioneria, incontri a Roma, Cassa Depositi e Prestiti, Ministero dell'interno, il nocciolo di questa proposta, è questo: si è in presenza di una sentenza esecutiva, si è alla presenza, non c'è un accordo formale, non c'è una transazione, ma è un accordo sottoscritto in giudizio, nel corso di giudizio di esecuzione.

C'erano i soldi, la domanda è questa: perché non si è venuti in Consiglio Comunale prima di pagare? Questo è l'oggetto di questa delibera.

Anche in questo caso, che c'erano quasi tutti gli estremi, si poteva fare una procedura più completa e regolare. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere.

Consigliere Vito PERRONE

Giusto per chiarezza, perché poi il 30 aprile dello scorso anno, su mia richiesta, del Consigliere De Bellis e del Consigliere Giuseppe Rochira, e ovviamente io a nome della maggioranza, facevo la convocazione della conferenza dei capigruppo, dove chiedevo la transazione, dove ponevo delle basi per



l'istituzione della stessa, della questione della stessa. È stata accolta dal Consigliere De Bellis e Giuseppe Rochira una proposta, poi ho formulato nel verbale che ho qui e se volete ve ne do copia, e ho atteso da parte dei Consiglieri di minoranza, che hanno rigettato la mia proposta di vendere il patrimonio mobiliare, di ridurre le spese, di razionalizzare il bilancio, di fare una puntuale attività di accertamento all'evasione e all'evasione... Lo leggo? No, ne do copia a tutti i Consiglieri.

Mi dà qualche minuto per trovarla?

PRESIDENTE

Vado avanti con la discussione, nel momento in cui trovi il verbale, alla prima occasione, ti do la parola. Possiamo continuare con gli interventi?

Prego Consigliere Loreto.

Consigliere Rocco Vito LORETO

Io voglio fare una premessa, non c'è bisogno, ma la faccio lo stesso, anche perché l'intervento del Consigliere Rubino, è stato abbastanza esauriente da questo punto di vista.

La signora in questione ha il legittimo e sacrosanto diritto di essere risarcita, quindi questo è un dato di fatto incontestabile. Così come hanno il legittimo e sacrosanto diritto di essere risarciti, tutti gli altri parenti delle vittime del tragico evento del 7 febbraio 1985.

Questa premessa, però, non deve interferire con la questione che noi poniamo, che è una questione di natura giuridica ed amministrativa.

Noi riteniamo che sia macroscopicamente illegittima la scorciatoia utilizzata dalla Giunta Comunale con la delibera di giunta nr 170 del 30 novembre 2015, per una serie di ragioni.

Noi riteniamo questa illegittima. È vero che con questa delibera si decide di dare una certa somma, peraltro molto ridotta rispetto al dovuto alla stessa signora e con questa delibera si compie un atto amministrativo che è macroscopicamente illegittimo, ho detto prima, per una serie di ragioni. La prima, l'ha già detta il Consigliere Rubino, questa deliberazione non è preceduta dal riconoscimento del debito fuori bilancio che viene dalla sentenza nr 1251 del 5 marzo 2015 depositata in cancelleria il 9 marzo 2015. Cioè, la sentenza del crollo per essere più semplificativi.

Bisognava prima riconoscere ai sensi dall'art. 194 del TUEL e poi procedere ad un pagamento. Non è possibile. La giurisprudenza contabile lo dice ripetutamente. Ha citato il Consigliere Rubino l'ultima sentenza in ordine di tempo che siamo riusciti a trovare, cioè la decisione dalla campagna nr 236 del 18 novembre 2015, cioè di qualche mese fa, ma sicuramente ce ne saranno altre dal 18 novembre 2015 ad oggi, perché ormai gli orientamenti giurisprudenziali in campo contabile sono pressoché univoci e saldi su questa posizione. E cioè, che anche da sentenze esecutive il riconoscimento spetta unicamente al Consiglio Comunale.

Quindi, il Consiglio Comunale, che non deve esaminare i contenuti di illegittimità perché ha già organo giurisdizionale, un tribunale già deciso, ma deve esaminare tante altre cose e soprattutto assicurare la disponibilità finanziaria per far fronte al debito. Questa è la delibera ex art. 194.

Ora, non c'è questa delibera, prima della delibera di Giunta di erogazione di una certa somma, ripeto, ancorché ridotta rispetto al dovuto e erogazione della somma sacrosanta è legittima, perché è un diritto della signora essere risarcita.

Però, ripeto, come è un diritto degli altri familiari essere risarciti alla stessa maniera. Primo.

È stato utilizzato un accantonamento in bilancio fatto nel 2004, se non ricordo male, con il bilancio 2004, ma quell'accantonamento aveva una finalità: essere l'inizio di un castelletto da creare per poter



fronteggiare nel momento in cui poteva arrivare una sentenza di condanna, in maniera meno traumatica la questione del pagamento del debito.

Quindi, era un accantonamento che però riguardava tutti quanti gli aventi diritto, non una sola.

Terzo motivo. Manca il parere dei revisori dei conti ancora in carica alla data del 30 novembre. I revisori dei conti cessano dalle loro funzioni il 2 dicembre, se non ricordo male. I 45 giorni di prorogatio dalla fine del loro mandato scadevano il 2 dicembre, il 30 novembre 2015 viene prima del 2 dicembre. Per cui, manca il parere dei revisori dei conti.

E poi c'è una macroscopica disparità di trattamento nei confronti degli altri parenti delle vittime.

Quindi, sono tutti questi motivi che c'hanno spinto a fare questa proposta di discussione sul punto, perché nel Comune di Castellaneta deve essere sempre presente quello che sta scritto nella Costituzione italiana. Questo, per dirla anche a coloro che si ostinano a dire che queste prese d'atto che noi stiamo sottoponendo alla discussione del Consiglio, esulano dalle competenze tassativamente previste all'art. 42 del TUEL.

Dice: non sono argomenti previsti, quali competenze del Consiglio Comunale. Io voglio ricordarvi, che oltre all'art. 42 del TUEL, che per gli atti di amministrazione attiva elenca le competenze del Consiglio Comunale, nella Costituzione italiana che è la legge delle leggi, c'è un articolo, l'art. 97, che regola oppure detta un principio del buon andamento della pubblica amministrazione, dell'imparzialità della pubblica amministrazione e così via.

Cioè, un principio costituzionale che con questo atto deliberativo mi pare che dialoghi poco, il principio dettato dall'art. 97 con la deliberazione 170 del 30 novembre 2015.

PRESIDENTE

Consigliere, è il caso che forse finisci l'intervento. Prego Consigliere.

Consigliere Vito PERRONE

Presidente, ho dato copia ai Consiglieri colleghi del verbale della conferenza dei capigruppo e l'oggetto era: "sentenza del crollo relativo palazzina Viale Verdi di Castellaneta". La sostanza è trovare un accordo, una transazione.

Nell'introduzione io espongo quali potrebbero essere gli obiettivi che l'ente comunale può percorrere, partendo dalla legge 133 sulle valorizzazioni, poi sull'attività che in passato questa Amministrazione ha fatto con la legge 311/2005, lotta all'elusione e all'evasione che ha portato € 500.000 in più all'anno perché sappiamo bene che a Riva dei Tessali si pagava come case popolari, invece ci sono ville di lusso e lì ci ha consentito, e siamo stati anche onorati di essere tra gli 11 Comuni in tutta Italia ad aver perseguito questo tipo di attività. Questo, nel 2009.

Quindi, un'ulteriore attività in questa direzione, una revisione di bilanci in ordine alla spesa, condiviso il bilancio proponevo nella conferenza dei capigruppo prima di sottoporlo al Consiglio Comunale una valorizzazione degli immobili comunali e il recupero delle risorse che alcuni grossi imprenditori, Nuova Concordia, deve al Comune di Castellaneta.

Rubino prende atto delle proposte e ritiene che le stesse non siano percorribili. Non siano percorribili e la valorizzazione poi patrimoniale si tratta di beni che già vengono annualmente in bilancio come patrimonio non strategico e quindi da alienare. Ma questo ritengo che non sia vero.

Però, pur di addivenire ad una proposta, sottopongo a Rubino tendo la mano. Prendo atto dell'analisi del dott. Rubino che è negativa e invito il collega a formulare una proposta, da parte loro, affinché la questione del crollo in maniera transattiva e in maniera costruttiva, vista anche la loro importante



esperienza in ambito amministrativo e politico, a formulare soluzioni concrete che vedranno la condivisione da parte del sottoscritto della proposta in questione.

Dicevo l'anno scorso: formulate una proposta, io l'ho formulata, l'ho esplicitata, me l'avete bocciata, tranne il Consigliere De Bellis e il Consigliere Rochira, formulatene una e arriviamo alla transazione.

Allora, dire che i familiari fanno la proposta di € 5.000.000, voi la rigettate, poi nei fatti vi dico, facciamo questo tipo di percorso, non lo condividete, vi chiedo di formulare una proposta, non arriva nessuna proposta, poi arrivano delle delibere che, di fatto, oggi sono state già fatte e inglobate nel riaccertamento dei debiti fuori bilancio, significa un po' discutere del nulla, per non dire altro. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego Consigliere Rubino.

Consigliere Leonardo RUBINO

Voglio soltanto ribadire, ripeto, il punto nr 3 è questo: intende mettere l'attenzione sulle procedure seguite per pagare € 125.000 in assenza di una transazione formale, cosa che viene confermata dai dirigenti nel loro parere, ma a seguito di una negoziazione informale, chiamiamola così, però la sostanza avvenuta in udienza a fronte di un procedimento di esecuzione.

E ripeto, lì c'erano tutte le condizioni per procedere. Invece, si è scelta una strada obliqua rispetto ad una strada più lineare. Per cui, ovviamente, il mio voto sarà favorevole alla proposta.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Ci sono altre dichiarazioni? Se non ci sono altre dichiarazioni, possiamo passare al voto.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il punto nr 3 all'ordine del giorno in trattazione.

PRESIDENTE

Il punto nr 3 all'ordine del giorno viene respinto con 4 voti a favore e 10 voti contrari. Passiamo al punto nr 4 all'ordine del giorno.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

F.to NARDULLI Carlo

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DE BONIS dr. Paolo Giovanni

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune.



IL SEGRETARIO GENERALE

DE BONIS dr. Paolo Giovanni

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 L. 18/8/01 n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 24/03/2016 e vi resterà per **15** giorni consecutivi fino al 08/04/2016.

(Prot. n. _____ del ____/____/2016).

IL MESSO COM.LE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DE BONIS dr. Paolo Giovanni

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

- ☐ - RESA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

IL SEGRETARIO GENERALE
DE BONIS dr. Paolo Giovanni

- ☐ - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
- ☐ - Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico
- ☐ - Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

IL SEGRETARIO GENERALE
DE BONIS dr. Paolo Giovanni

